

*MOZIONI COMINO N. 1-00208 E DILIBERTO ED ALTRI
N. 1-00216 SULLE PERQUISIZIONI DISPOSTE DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO*

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

in data 5 novembre 1997 la polizia giudiziaria ha proceduto, su ordine della procura della Repubblica di Busto Arsizio, alla perquisizione di quaranta abitazioni di tesserati del movimento della lega nord per l'indipendenza della Padania;

dai verbali risulta che il materiale sequestrato in tutte le abitazioni consiste in: volantini lega nord, opuscoli attinenti alle lega nord, adesivi lega nord, una spilla di metallo non di valore, fotografie raffiguranti, tra l'altro, esponenti della lega nord, bandiere lega nord, magliette con lo stemma della lega nord, ma soprattutto sono state sequestrate tessere d'iscrizione al movimento lega nord per l'indipendenza della Padania, partito presente con la sua corretta denominazione in questa Camera;

il reato contestato alle quaranta persone è quello di « depressione del sentimento di unità nazionale » per aver partecipato come servizio d'ordine interno, definito dal procuratore di Busto Arsizio « espressione autocratica di forza di polizia per la tutela interna ed esterna del partito in occasione del congresso tenuto a Varese nell'ottobre/novembre 1996 »;

l'operazione portata a termine dalla polizia giudiziaria su ordine dal procuratore di Busto Arsizio, essendo i cittadini oggetto di perquisizioni domiciliari tutti incensurati, viola i diritti di libertà dei

cittadini ma soprattutto tende a limitarne la libertà di associazione e di militanza in un partito politico peraltro rappresentato, con voto popolare, anche alla Camera;

la procura della Repubblica del tribunale di Verona, il 27 ottobre 1997, ha invitato a comparire 44 componenti del movimento lega nord per l'indipendenza della Padania riportando, a sostegno del suo teorema accusatorio, alcune affermazioni estrapolate dall'intervento fatto dal segretario della lega nord per l'indipendenza della Padania alla Camera dei deputati in occasione del recente dibattito sulla crisi di Governo: l'atteggiamento tenuto dalla magistratura, in questi casi specifici, appare limitativo della libertà di parola e di pensiero non solo all'esterno, ma anche all'interno del Parlamento:

impegna il Governo:

a verificare, e riferire in Parlamento, se sussistano profili di responsabilità disciplinare in riferimento ai fatti sopra esposti, considerando che in tale occasione la magistratura pare travalicare i limiti imposti dalla Costituzione al suo operato, violando i principi costituzionali quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge a prescindere dalle opinioni politiche (articolo 3), la libertà di associazione (articolo 18, comma 1), la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21);

ad adoperarsi mediante apposita iniziativa legislativa per la depenalizzazione dei cosiddetti reati di opinione inseriti nel codice Rocco, previsto in un periodo sto-

rico legato ad una concezione di Stato autoritario.

(1-00208) « Comino ». « Comino ».
(7 novembre 1997)

La Camera,

premesso che:

nella giornata del 5 novembre 1997 sono state effettuate perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di militanti della Lega Nord, su disposizione della procura della Repubblica di Busto Arsizio;

l'accusa per i quaranta militanti è di aver costituito un'associazione militare con scopi politici finalizzati alla secessione dallo Stato italiano;

devono essere rispettate e tutelate l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e della sua azione;

la funzione giudiziaria deve esplicarsi nel rispetto dei diritti politici e civili garantiti dalla Costituzione;

impegna il Governo

ad operare il massimo controllo affinché siano tutelate la libertà di associazione e la libertà di manifestazione del pensiero;

a verificare se sussistano i requisiti di una violazione dei diritti, garantiti dalla Costituzione, di libertà di associazione.

(1-00216) « Diliberto, Grimaldi, Meloni ». « Diliberto, Grimaldi, Meloni ».
(1° dicembre 1997)

(Sezione 2 - Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

il nostro ordinamento ed il nostro codice penale contengono tutta una serie di fattispecie aventi natura di reati di opinione, per i quali sarebbe necessario confrontarsi, avviando in questo Parlamento

una riforma per correggere tutte le previsioni che possano anche solo far supporre una sopravvivenza, all'interno della nostra legislazione penale, di figure obsolete riconducibili a reati, chiaramente di opinione e sicuramente politici.

giacciono inascoltate in Parlamento numerose iniziative, per abrogare o quantomeno modificare alcune di queste previsioni, quali ad esempio l'articolo 241 del codice penale che ipotizza come attentato contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, qualunque comportamento politico non violento, sanzionandolo con l'ergastolo, mentre un esame comparato con gli ordinamenti di Stati democratici dimostra che la fattispecie o non è considerata reato o viene repressa solo se associata ad altri fatti già di per se perseguiti, ma in nessun caso viene sanzionata la semplice propaganda o l'attivazione democratica di strumenti leciti volti a disciogliere l'unità dello Stato;

attualmente giace nei cassetti della seconda Commissione del Senato il disegno di legge contenente « delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori », e che prevede al suo interno una norma immediatamente precettiva, con cui sono abrogate alcune previsioni del codice penale, dove il Governo potrebbe tranquillamente inserire reati come quello di secessione o di depressione del sentimento nazionale, dimostrando così concretamente di riconoscere come le fattispecie in questione rappresentino veri e propri reati storici e giuridici, rispondenti ad una logica imperialistica tipica del passato e contraria a principi universalmente riconosciuti, quali l'autodeterminazione e la autodeterminazione dei popoli;

impegna il Governo

a promuovere adeguate e tempestive iniziative legislative tese a:

1) abrogare semplicemente il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale, ovvero a richiedere quantomeno che la fattispecie sia integrata solo in caso

di ricorso a banda armata, in quanto ancora una volta, punendosi indiscriminatamente con l'ergastolo qualunque comportamento diretto a disciogliere l'unità dello Stato, vengono calpestati non solo i diritti delle minoranze che perseguano obiettivi autonomistici attraverso metodi democraticamente leciti, ma anche gli articoli 11 e 80 della Costituzione che prevedono espressamente la possibilità di accordi internazionali rivolti a limitare la sovranità della Repubblica o che importino variazioni di territorio;

2) abrogare l'articolo 271 del codice penale che vieta e punisce le associazioni antinazionali per la semplice finalità ultima che costituisce il programma delle medesime, senza che sia previsto alcun mezzo violento con cui la finalità dovrebbe attuarsi, trattandosi di un reato avente netto carattere d'opinione in quanto concerne la distruzione o la depressione del « sentimento nazionale », secondo la concezione vigente in un regime passato dove lo Stato era concepito solo ed esclusivamente in forma e che, pertanto, non trova oggi alcuna giustificazione;

3) rivedere, più in generale, tutte quelle norme, note come reati di opinione, contenute nel codice penale, per rendere definitivamente compatibile una codificazione del passato con l'assetto di valori costituzionali, quali libertà di opinione, di associazione, di iniziativa, di partecipazione, che devono rappresentare i principi fondamentali ed irrinunciabili in uno Stato democratico che ammetta il pluralismo ideologico ed esalti l'autonomia della persona.

(6-00028) « Comino ».

La Camera,

premesso che:

il 5 novembre 1997, su disposizione della procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono state effettuate perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di militari della Lega Nord e che 40 militanti

di quel movimento sono indagati per aver costituito un'associazione militare per scopo politici;

devono essere rispettate e tutelate l'autonomia e l'indipendenza della magistratura;

devono essere altresì garantiti i diritti di libertà dei cittadini di associarsi e di sostenere le proprie opinioni politiche, nel rispetto dei diritti degli altri e nell'osservanza delle leggi;

impegna il Governo:

ad operare ogni controllo affinché siano garantiti a ogni cittadino la libertà di associazione e la libertà di manifestazione del pensiero;

a verificare se ricorrono requisiti di rilevanza di specifici diritti garantiti dalla Costituzione;

a valutare la possibilità, salvo il principio intangibile dell'unità nazionale, di proporre la revisione delle disposizioni che prevedono illeciti penali cui normalmente ci si riferisce con l'espressione « reati d'opinione ».

(6-00029) « Mancuso, La Russa, Manzione, Leone, Donato Bruno, Volontè, Selva ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che la Costituzione è chiarissima nella difesa dell'unità nazionale, dell'integrità territoriale dell'Italia e ne divieto di organizzazione paramilitari;

ritenuto che devono essere rispettate e tutelate l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e della sua azione;

ritenuto anche che deve essere garantito il pieno rispetto dei diritti politici e civili garantiti dalla Costituzione;

impegna il Governo:

a operare il massimo controllo affinché siano tutelate la libertà di associazione e quella di manifestazione del pensiero;

a promuovere adeguate iniziative legislative tese a rendere compatibile, laddove siano effettivamente previsti dei reati

d'opinione, la codificazione penale con i principi fondamentali della Costituzione, quali le libertà d'opinione, d'iniziativa, di partecipazione di associazione democratica.

(6-00030) « Mussi, Grimaldi, Mattarella, Dalla Chiesa, Crema, D'Amico, Carrotti, Danieli ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE
1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE
DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI
NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA (4274)*

(A.C. 4274 - Sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

(Sospensione dei termini).

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente

forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

ART. 2.

(Misure finanziarie ed amministrative).

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25 miliardi è assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, è autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e am-

bientali di 100 unità della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilità tra i due Ministeri.

3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Benefici per le attività produttive).

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle regioni Marche e Umbria. Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) le iniziative riferite ad unità produttive situate nelle regioni Marche e Um-

bria, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità in altre aree delle regioni stesse;

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive nelle regioni di cui alla lettera a).

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), nn. 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. La misura dell'aiuto è determinata, per tutte le dimensioni d'impresa, nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, può disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.

4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che una quota o la totalità delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-

legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3.

ART. 4.

(Interventi in favore del volontariato).

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

ART. 5.

(Interventi in favore delle scuole).

1. I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1997, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate nell'esercizio 1997, possono esserlo anche in quello successivo.

2. Alle regioni Marche ed Umbria è riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed è ripartita tra le regioni stesse sulla base dei medesimi criteri.

3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4274 - Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « Nei confronti dei soggetti » sono sostituite dalle seguenti:

« Per i soggetti »; *le parole*: « nelle regioni Marche e Umbria » *sono sostituite dalle seguenti*: « nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 »; *le parole*: « sino al 31 dicembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti*: « sino al 31 marzo 1998 »; *le parole*: « dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti*: « dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis (*Contributi consortili di bonifica*) 1. Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

2. I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

3. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1997 e in lire 1.200 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 1-ter (*Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo*) 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31

dicembre 1998, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.

3. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26.

5. I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.

6. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagi-

bilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato ».

All'articolo 2:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le esigenze di cui al primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, anche dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando il limite massimo di tre unità, impiegabili anche per gli interventi di protezione civile e, in particolare, per le esigenze operative connesse con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria »;

al comma 3, le parole: « le cui abitazioni sono state » sono sostituite dalle seguenti: « le cui abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono stati »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi urgenti in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: « alle regioni Marche e Umbria » sono sostituite dalle seguenti: « alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2

e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 nonché alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza, che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale »;

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997, le unità produttive medesime »;

al comma 1, lettera b), le parole: « nelle regioni di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni e nei territori disastriati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 »;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « del presente articolo nonché per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria »;

al comma 4, le parole: « o la totalità » sono soppresse e le parole: « relative alle rispettive zone terremotate » sono sostituite dalle seguenti: « in favore delle unità produttive di cui al comma 1 »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4 »;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Una quota pari ai due terzi dello stanziamento previsto dal comma 5 è

riservata alle piccole imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

5-ter. All'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. L'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo non trova applicazione nei confronti delle imprese, ubicate nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale”.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche o di servizio che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da

quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore e alle condizioni preesistenti, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « per l'anno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per gli anni 1997 e 1998 » *e le parole:* « nell'esercizio 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « negli esercizi 1997 e 1998 »;

al comma 2, le parole: « sulla base dei medesimi criteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subito dagli edifici scolastici »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane i provvedimenti previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica, sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati, tenendo conto delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici ».

(A.C. 4274 – Sezione 3)

**EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per i soggetti *fino a:* operativa *con le seguenti:* Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che alla data del 26 settembre 1997, avevano la sede anche operativa o la residenza oppure il domicilio.

1. 5.

Conti.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì sospesi per il medesimo periodo, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Sono comunque seguite immediatamente, ove possibili, le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

1. 6.

Conti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: titolo di credito avente forza esecutiva *aggiungere le seguenti:* creato prima del 26 settembre 1997.

1. 2.

Casinelli.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento

in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

1. 8.

La Commissione.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

1. 3.

Casinelli.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono altresì sospesi nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 tutti i termini in scadenza nel medesimo periodo relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari o presso il terzo debitore; ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emesso anche dopo il 26 settembre 1997; alle rate dei mutui di qualsiasi genere.

1. 7.

Conti.

Al comma 2-bis sopprimere le parole da: ovvero che dimostrino fino alla fine del comma.

1. 4.

Casinelli.

ART. 1-bis.

Al comma 1, dopo le parole: contributi consortili di bonifica aggiungere le seguenti: , esclusi quelli per il servizio irriguo,

Conseguentemente:

Al comma 2, dopo le parole: pagamento dei predetti contributi, aggiungere le seguenti: esclusi quelli per il servizio irriguo,

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-bis. 3.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: contributi consortili di bonifica aggiungere le seguenti: , esclusi quelli per il servizio irriguo,

Conseguentemente:

Al comma 2, dopo le parole: pagamento dei predetti contributi, aggiungere le seguenti: esclusi quelli per il servizio irriguo,

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello statuto di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-bis. 2

Galdelli, Lorenzetti.